

Accordo

tra

Regione Puglia
Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale**per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle istituzioni scolastiche regionali****Abbreviazioni e acronimi**

Linee di indirizzo:	<i>Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell'offerta formativa, approvate periodicamente da Regione Puglia</i>
Piano di dimensionamento:	<i>Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa, approvato periodicamente da Regione Puglia sulla base delle Linee di indirizzo</i>
ANCI:	<i>Associazione nazionale dei comuni italiani</i>
UPI:	<i>Unione delle province italiane</i>
USR:	<i>Ufficio scolastico regionale per la Puglia</i>
USR-UAT	<i>Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ufficio di Ambito Territoriale competente per provincia</i>
Regione:	<i>Regione Puglia, Sezione Istruzione e Università (o struttura competente, comunque denominata)</i>
ARES	<i>Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica</i>
SIDI	<i>Sistema Informativo dell'istruzione</i>
database regionale	<i>database regionale delle istituzioni scolastiche, realizzato sulla base dei dati SIDI e ARES e pubblicato su https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/dimensionamento</i>
PES	<i>Punti di erogazione del servizio scolastico, come codificati nel SIDI</i>
spostamento temporaneo	<i>allocazione degli studenti in un edificio diverso da quello assegnato dall'ente locale competente, in forma temporanea (generalmente non superiore ai 24 mesi,) per esigenze di sicurezza, incolumità, esecuzione di lavori, ecc.</i>
per enti locali si intendono:	<i>i comuni, le province e la Città Metropolitana di Bari, ciascuno per le proprie competenze</i>

Si conviene quanto segue.**Art. 1 – Finalità e obiettivi**

1. Il presente accordo ha la finalità di semplificare le modifiche non sostanziali dell'assetto scolastico dettate da esigenze permanenti o temporanee di sicurezza, disponibilità di spazi e allocazione degli studenti, precedentemente disciplinate nell'ambito del *Piano di dimensionamento*, e registrando le variazioni nei sistemi informativi ufficiali, anche al fine di realizzare e tenere costantemente aggiornato il *database regionale*.
2. Per l'obiettivo di cui al comma precedente, la Regione si impegna a condividere i dati in possesso e a promuovere l'uso dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso gli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione dell'ANCI e dell'UPI. Parimenti, l'USR si impegna a condividere i dati in proprio possesso e a promuovere l'uso dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso le istituzioni scolastiche.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina le seguenti azioni:
 - a. chiusura di un PES; disattivazione del codice meccanografico di un PES non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico;
 - b. spostamento **temporaneo** di un intero PES o di una parte di un PES (ovvero di un certo numero di classi di un PES) da un edificio scolastico ad un altro;
 - c. riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto;
 - d. rilevazione di sedi "distaccate" di scuole dell'infanzia e primarie; di sedi *succursali* di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le

stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del comune; di sedi *succursali* di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso comune, ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio;

- e. cancellazione dei codici meccanografici inerenti agli indirizzi di studio non attivi presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, secondo i criteri comunque previsti dalle *Linee di indirizzo*.

2. Restano di competenza del *Piano di dimensionamento* le azioni non ricomprese tra quelle elencate al comma 1.

Art. 3 – Competenze e adempimenti dei comuni.

1. Al ricorrere dei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a., c. e d. il referente ARES comunale, previa intesa con l'istituzione scolastica, aggiorna i dati dell'ARES con particolare riferimento **all'associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** (o gli edifici scolastici) e invia una comunicazione all'USR, all'USR-UAT competente e alla Regione. In caso di inadempimento o di motivata urgenza, vi provvede la Regione, informando il referente ARES a mezzo e-mail.
2. Al ricorrere del caso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b. il referente ARES comunale, previa intesa con l'istituzione scolastica, invia all'USR e alla Regione una comunicazione inerente **alla situazione temporanea di associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** e una successiva comunicazione di cessazione della situazione di temporaneità.
3. Ove necessario, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, e la Regione aggiorna il *database regionale* nei casi di cui alle lett. a., b., c. e d. del medesimo articolo.

Art. 4 – Competenze e adempimenti delle province e della Città metropolitana di Bari.

1. In sede di prima applicazione, le province e la Città metropolitana di Bari comunicano all'USR e alla Regione l'esatta associazione **tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** (o gli edifici scolastici).
2. Al ricorrere dei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a., c. e d. il referente ARES provinciale o della Città metropolitana di Bari, previa intesa con l'istituzione scolastica, aggiorna i dati dell'ARES, con particolare riferimento **all'associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** (o gli edifici scolastici), e invia una comunicazione all'USR, all'USR-UAT competente e alla Regione. In caso di inadempimento o di motivata urgenza, vi provvede la Regione, informando il referente ARES a mezzo e-mail.
3. Al ricorrere del caso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b. il responsabile, previa intesa con l'istituzione scolastica, invia all'USR e alla Regione una comunicazione inerente **alla situazione temporanea di associazione tra il PES (o i PES) e l'edificio scolastico** e una successiva comunicazione di cessazione della situazione di temporaneità.
4. Ove necessario, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, e la Regione aggiorna il *database regionale* nei casi di cui alle lett. a., b., c. e d. del medesimo articolo.

Art. 5 – Competenze delle istituzioni scolastiche

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le istituzioni scolastiche regionali aggiornano nell'ARES le informazioni sui PES e, in particolare, quelle relative al numero di alunni e sezioni presenti in punto di fatto in ogni edificio scolastico, così come associati ai PES dagli enti locali.
2. Nel caso in cui rilevino un'errata o mancata associazione di un PES ad un edificio, le istituzioni scolastiche inviano un'istanza motivata di aggiornamento dei dati all'ente locale competente e, per conoscenza, all'USR e alla Regione.
3. Verificata l'istanza, i sistemi informativi ufficiali sono aggiornati come segue:
 - a. l'ente locale competente aggiorna l'ARES entro 30 giorni; in caso di inadempimento nei termini o di motivata urgenza, vi provvede la Regione, informando il referente ARES dell'ente locale competente a mezzo e-mail;
 - b. ove necessario, nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI;
 - c. la Regione aggiorna il *database regionale*.

Art. 6 – Procedimento su iniziativa dell'USR e della Regione e monitoraggio.

1. Periodicamente, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, e la Regione possono accertare d'ufficio, congiuntamente all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, il ricorrere dei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a., b., c. e d.
2. All'esito della verifica di cui al comma precedente, qualora ne ricorrano i presupposti, la Regione aggiorna l'ARES, informando il referente ARES dell'ente locale competente a mezzo e-mail, e il *database regionale*; ove necessario, nei casi di cui alle lett. a., c. e d. dell'art. 2, comma 1, l'USR-UAT, in coordinamento con l'USR, aggiorna i dati del SIDI.

3. La Regione monitora e coordina, d'intesa con l'USR, le segnalazioni ex artt. 3 e 4 e gli adempimenti sull'aggiornamento dell'ARES da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali, aggiornando l'ARES in caso di inadempienza con riferimento ai soli casi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, art. 4, commi 1, 2 e 3, e art. 5, comma 2.
4. Le azioni di aggiornamento di cui agli articoli precedenti sono ratificate con l'atto della Regione che approva periodicamente il *database regionale*.

Art. 7 – Cancellazione dei codici meccanografici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno l'USR comunica alla Regione l'elenco degli indirizzi di studio delle scuole del secondo ciclo che non hanno ricevuto iscrizioni nelle annualità precedenti e non abbiano classi nel corso di studio ordinamentale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e., anche se ancora riportati dal SIDI nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, i quali sono da intendersi disattivati ai sensi delle *Linee di indirizzo*.
2. La Regione, previa istruttoria congiunta con l'USR, approva annualmente il suddetto elenco, al fine di consentire l'aggiornamento del SIDI.

Art. 8 – Norme finali.

1. Il presente accordo sostituisce il precedente, sottoscritto in data 23/04/2021 (schema approvato con DGR n. 556 del 06/04/2021) e ha validità fino alla predisposizione di un'eventuale ulteriore revisione dello stesso.

Per la Regione Puglia

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale**

prof. Sebastiano Leo

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Direttore Generale

dott. Giuseppe Silipo